



Documento aggiornato al 21/5/2020

## **Sospensioni di versamenti e adempimenti disposte con i decreti legge Liquidità (DL23/2020) e Rilancio (DL 34/2020)**

Si segnalano le seguenti disposizioni relative alla sospensione di versamenti e adempimenti in ambito fiscale, disposte con il DL 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto Liquidità) e con il DL 19 maggio 2020 n.34 (Decreto Rilancio).

### **Proroga dei versamenti di aprile e/o maggio per chi ha subito un calo di fatturato (art.18 DL 23 – art.126 DL 34)**

Per imprese e professionisti che hanno subito una determinata riduzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019, a prescindere dall'attività economica esercitata viene prevista una sospensione di alcuni versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020.

In particolare viene prevista **la proroga al 16 settembre 2020** (con possibilità di versamento in massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16/9/2020) dei versamenti relativi all'IVA, alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all'addizionale comunale e regionale, ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi INAIL da effettuare:

- in aprile per chi ha avuto un calo del fatturato almeno del 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a quello del mese di marzo 2019;
- in maggio, per chi ha avuto un calo del fatturato almeno del 33% nel mese di aprile 2020 rispetto a quello del mese di aprile 2019.

In pratica il calo di fatturato del mese di marzo rileva ai fini della sospensione dei versamenti di aprile; mentre il calo di fatturato del mese di aprile rileva ai fini della sospensione dei versamenti di maggio (tale procedura vale anche per contribuenti che liquidano l'imposta con valore aggiunto con cadenza trimestrale).

Nella proroga sono comprese anche le rate relative al saldo IVA da versare nei mesi di aprile e maggio e la prima rata dei contributi fissi dovuti da artigiani e commercianti, compresi i soci lavoratori di società (in tal caso la diminuzione del fatturato va riferita alla società).

Anche per gli **autotrasportatori che annotano le fatture entro il trimestre solare successivo** a quello di emissione la verifica va fatta con riferimento al fatturato di aprile e maggio, indipendentemente dalla data di registrazione delle fatture.

Per le imprese con fatturato superiore a 50 milioni di euro il calo del fatturato deve essere almeno del 50%.

Tali proroghe spettano anche **a chi ha iniziato l'attività dopo il 31 marzo 2019** e agli enti non commerciali che non svolgono anche attività d'impresa, **senza la necessità di alcun raffronto che**

**evidenzi la riduzione del fatturato** (gli enti non commerciali che svolgono anche attività d'impresa, potranno usufruire della sospensione dei versamenti con riferimento all'attività commerciale alle stesse condizioni previste per i soggetti esercenti attività d'impresa).

L'importo del fatturato e dei corrispettivi (da considerare al netto dell'iva previo scorporo della stessa) va calcolato **considerando le operazioni effettuate ai fini iva** nei mesi di marzo ed aprile, ossia le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica IVA del mese di marzo e del mese di aprile (il raffronto va fatto per ciascun mese con il corrispondente mese del 2019), cui vanno sommati gli importi delle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.

Si ricorda che la data di effettuazione dell'operazione da prendere come riferimento per le fatture immediate coincide con la data della fattura, mentre per le fatture differite è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.

Nei casi in cui non sussista l'obbligo dell'emissione della fattura o di certificazione dei corrispettivi, il riferimento al fatturato e ai corrispettivi va inteso come riferito a ricavi e compensi.

**Proroga dei versamenti per i soggetti che esercitano le attività più colpite  
(art.61 DL 18 – art.127 DL 34)**

Si segnala che, per i soggetti che esercitano **le attività più colpite**, elencate nell'art.61 del DL 18/2020 convertito in L.27/2020 e riportate per comodità nella nota.<sup>1</sup> sono comunque sospesi, **indipendentemente dal calo del fatturato**:

<sup>1</sup> Elenco delle attività considerate più colpite dall'art.61 del DL 18/2020:

- a) Imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;
- b) Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- c) Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- d) Soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- e) Soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- f) Soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- g) Soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- h) Soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- i) Soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- m) Soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- n) Soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- o) Soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- p) Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- q) Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- r) Soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- s) Esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;
- t) Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province

- i versamenti iva con scadenza originaria nel mese di marzo;
- i versamenti con scadenza dal 2/3/2020 **al 30/4/2020** (oppure fino al 30/6/2020 per Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche) relativi alle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati (ma non le trattenute per le addizionali);
- i versamenti con scadenza dal 2/3/2020 **al 30/4/2020** relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL.

Per tali soggetti, indipendentemente dal calo del fatturato, i suddetti versamenti **sono prorogati al 16/9/2020**, con possibilità di versamento in massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16/9/2020 (il termine inizialmente prorogato al 1/6/2020 dal DL/18 è stato ulteriormente prorogato al 16/9/2020 dal DL 34/2020).

Inoltre si segnala che con la conversione in legge del DL 18/2020 per le imprese del settore florovivaistico sono sospesi i versamenti IVA in scadenza tra il 1° aprile e il 30 giugno 2020 e sono sospesi dal 30 aprile 2020 fino al 15 luglio 2020 i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati (ma non le trattenute per le addizionali) e gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL. Le imprese del settore florovivaistico provvederanno ai versamenti sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 31 luglio 2020 in un'unica soluzione o a partire da luglio 2020 in massimo 5 rate mensili di pari importo.

**Proroga dei versamenti per i soggetti con ricavi e compensi fino a 2 milioni di euro  
(art.62 DL 18 – art.127 DL 34)**

Per imprese, società, enti e professionisti con ricavi o compensi 2019 **non superiori a 2 milioni di euro** sono sospesi i versamenti con scadenza originaria compresa nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

- relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e alle trattenute relative all'addizionale comunale e regionale;
- relativi all'IVA;
- relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi INAIL.

Per tali soggetti, indipendentemente dal calo del fatturato e dalla tipologia di attività esercitata, i suddetti versamenti **sono prorogati al 16/9/2020**, con possibilità di versamento in massimo 4 rate di pari importo a partire dal 16/9/2020 (il termine inizialmente prorogato al 1/6/2020 dal DL/18 è stato ulteriormente prorogato al 16/9/2020 dal DL 34/2020).

**Versamenti IRAP (art. 24 DL 34)**

In ambito IRAP, per i contribuenti con ricavi o compensi fino a 250 milioni di euro (escluse banche, enti e società finanziari, imprese di assicurazione e amministrazioni ed enti pubblici) non deve essere versato né il **saldo 2019** né della **prima rata dell'acconto 2020**. Resta però confermato l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. L'importo non versato come primo acconto IRAP per il 2020 è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo nel 2021 (l'esclusione opera fino a concorrenza dell'importo della prima rata calcolata con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale).

**Acconti 2020 con il metodo previsionale senza sanzioni e interessi  
se pari almeno all'80% del dovuto (art.20 DL 23)**

In caso di calcolo degli acconti dovuti per il 2020 con il metodo previsionale dell'IRPEF, dell'IRES, dell'IRAP, dell'imposta sostitutiva dovuta dai forfetari, della cedolare secca sul canone di locazione, dell'imposta dovuta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), viene prevista la disapplicazione di sanzioni e interessi anche se l'imposta dovuta risultante dalla dichiarazione

---

autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117. Tali attività sono elencate dettagliatamente per codici ATECO nelle tabelle pubblicate a titolo esemplificativo e non esaustivo nelle risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n.12 del 18/3/2020 e 14 del 21/3/2020, tabelle cui vanno comunque aggiunte le librerie, in seguito alla conversione in legge dell'art.61 del DL 18/2020 con cui anche le librerie sono state incluse tra le attività più colpite.

relativa al 2020 risulta superiore all'acconto versato, purchè lo stesso copra almeno l'80% dell'imposta dovuta. L'inclusione delle imposte sostitutive citate nella possibilità di riduzione dell'acconto versato con il metodo previsionale è precisata nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n.9 del 13/4/2020.

Per raggiungere il versamento di almeno l'80% del dovuto è comunque possibile procedere al ravvedimento prima che intervengano notifiche di atti di liquidazione o di accertamento, comprese le comunicazioni relative alla liquidazione e al controllo formale delle dichiarazioni (articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973). Per quanto riguarda l'IRAP tale norma va coordinata con l'art.24 del DL/34 che ha previsto che non è dovuto il versamento del saldo 2019 e della prima rata dell'acconto 2020, dai contribuenti hanno maturato, nel periodo d'imposta precedente, ricavi non superiori a 250 milioni di euro.

#### **Rimessione in termini per i versamenti scaduti il 20/3/2020 (art.21 DL 23)**

Si considerano effettuati regolarmente (e quindi non si applicano sanzioni e interessi) i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 (per effetto dell' art. 60 del D.L. n. 18/2020) effettuati entro il 16 aprile 2020.

Operativamente tale opportunità assume rilievo per i contribuenti che non hanno diritto alle ulteriori sospensioni e proroghe che vengono comunque confermate con il DL 23/2020.

#### **Certificazioni Uniche (art.22 DL 23)**

Per i sostituti d'imposta è stata prevista la proroga al 30 aprile 2020 del termine entro cui consegnare le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo ed è stata prevista la disapplicazione di sanzioni per le certificazioni trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2020 anzichè entro il 31/3/2020 (le certificazioni uniche contenenti solo redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, possono comunque essere trasmesse entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta).

#### **Versamento imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art.26 DL 23)**

Con riferimento all'imposta di bollo sulle fatture elettroniche viene prevista la proroga al 20 luglio 2020 del versamento dell'imposta dovuta per il 1° trimestre se inferiore a 250 euro (che altrimenti doveva essere versata entro il 20/4/2020). Tale scadenza potrà essere ulteriormente prorogata se l'importo complessivo dell'imposta di bollo, determinato dalla somma dell'importo relativo al primo e al secondo trimestre dell'anno solare, è inferiore a 250 euro; in tal caso, infatti, il versamento (che altrimenti andrebbe effettuato entro il 20/7/2020) può essere posticipato alla scadenza prevista per il versamento relativo al terzo trimestre, quindi al 20 ottobre 2020.

Non sono invece modificati i termini di versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel terzo e nel quarto trimestre dell'anno solare.

#### **Ritenute per chi ha ricavi o compensi 2019 non superiori a euro 400.000 (art.19 DL 23 - art.126 DL 34)**

Per coloro che hanno ricavi o compensi 2019 non superiori a euro 400.000, i ricavi e i compensi, anche occasionali, percepiti tra il 17/3/2020 e il 31 maggio 2020 (e non più entro il 31 marzo 2020 come inizialmente previsto dal DL 18/2020) per prestazioni di lavoro autonomo o provvigioni, anche occasionali, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, non sono assoggettati a ritenute se viene da loro rilasciata al sostituto d'imposta un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta *ai sensi dell' art.19 DL 23 dell'8/4/2020*. In tal caso nella fattura elettronica, nella sezione "DettaglioLinee" non va valorizzata con SI la voce "Ritenuta" e, conseguentemente, non va compilato il blocco "DatiRitenuta" (circ.9 del 13/4/2020 dell'Agenzia delle Entrate).

In tal caso sarà lo stesso soggetto che incassa le provvigioni o i compensi a provvedere al versamento dell'importo corrispondente alle ritenute che non sono state subite, senza sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16/9/2020, con possibilità di versamento in massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16/9/2020 (il termine già prorogato prima al 1/6/2020 dal DL/18, poi al 31/7 dal DL 23, è

stato ulteriormente prorogato al 16/9/2020 dal DL 34/2020) usando un nuovo e specifico codice tributo di prossima istituzione.

#### **Adempimenti in materia di ritenute negli appalti e subappalti (art.23 DL 23)**

Viene prevista la validità fino al 30 giugno 2020 dei certificati emessi dall'Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio 2020 per confermare l'affidabilità fiscale (cosiddetto DURF) delle imprese ai fini della disciplina degli adempimenti previsti dall'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 a carico del committente in presenza di appalti, subappalti e affidamenti ad alto contenuto di manodopera. Si segnala con l'occasione che la circolare 8 del 3/4/2020 ha chiarito che se l'appaltatore o il subappaltatore fruisce della sospensione degli obblighi di versamento delle ritenute, è sospeso anche il controllo previsto a carico del committente che perciò non deve sospendere il pagamento dei corrispettivi dovuti (i controlli a carico del committente e, quindi, anche l'obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi, in caso di inadempimento o non corretto adempimento dell'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, riprenderanno quando quest'ultima sarà tenuta ad effettuare i versamenti).

#### **Sospensione dei termini per gli adempimenti per le agevolazioni prima casa (art.24 DL 23)**

Viene prevista la sospensione dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 della decorrenza dei seguenti termini previsti ai fini del riconoscimento delle agevolazioni prima casa:

- del periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa, entro cui trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione;
- del termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
- del termine di un anno entro il quale il contribuente che ha acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso acquistata usufruendo dei benefici "prima casa";
- del termine di un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici "prima casa", stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione per il riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.

Il periodo di sospensione non si applica invece con riferimento al termine di decadenza previsto in caso di vendita o donazione del bene acquistato con benefici prima casa prima del decorso di cinque anni dalla data dell'acquisto dell'immobile agevolato.

#### **Proroghe relative ai registratori telematici (art. 140 e art.141 DL 34)**

Viene prorogata di un ulteriore semestre la disapplicazione delle sanzioni per gli esercenti con volume d'affari 2018 non superiore a 400 mila euro che, entro il 1° luglio 2020, non riusciranno a dotarsi di un **registratore telematico** per trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi. Tali soggetti, pertanto, per i corrispettivi incassati fino al prossimo 31 dicembre, potranno continuare a inviare i dati con cadenza mensile e ad assolvere l'obbligo di memorizzazione certificando le operazioni tramite scontrino o ricevuta fiscale e annotando i corrispettivi nell'apposito registro. Slitta al **1° gennaio 2021** anche il termine a partire dal quale i registratori telematici utilizzati dagli **esercenti del settore sanitario** (farmacie, parafarmacie, ottici eccetera) dovranno essere adeguati al fine di consentire la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria.

È differito inoltre di 6 mesi, dal 01/07/2020 all'01/01/2021, anche l'avvio della "**lotteria dei corrispettivi**", l'estrazione a sorte di premi riservata alle persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che acquistano beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, presso esercenti attività di commercio al dettaglio dotati di registratore telematico per l'invio dei dati.

#### **Versamenti somme da controllo automatizzato / formale dichiarazioni (art. 144 DL 34)**

Il Decreto Rilancio, all'art. 144, stabilisce che i versamenti delle somme riferite alle comunicazioni di irregolarità / avvisi bonari collegati ai controlli automatizzati (ex artt. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72) e ai controlli formali (ex art. 36-ter DPR 600/73) delle dichiarazioni, nonché alle rate connesse alle predette somme:

- sono considerati tempestivi se effettuati **entro il 16/09/2020**, qualora scadevano nel periodo compreso tra l'**08/03/2020** ed il **18/05/2020**;
- possono essere effettuati senza sanzioni ed interessi **entro il 16/09/2020**, qualora scadenti nel periodo compreso tra il **19/05/2020** ed il **31/05/2020**.

In entrambi i casi il versamento di quanto dovuto può essere effettuato in **unica soluzione** oppure in **4 rate mensili** di pari importo, la prima delle quali entro il 16/09/2020 e le successive con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

#### **Sospensione versamenti accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero di crediti d'imposta (art. 149 DL 34)**

Il Decreto Rilancio, all'art. 149, dispone la proroga al **16/09/2020** dei termini di versamento delle somme in scadenza nel periodo compreso tra il **09/03/2020** ed il **31/05/2020** dovute a seguito di accertamento con adesione, mediazioni, conciliazioni, recupero di crediti di imposta e avvisi di liquidazione cui non è applicabile la riduzione delle sanzioni. Le stesse andranno versate, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'**unica soluzione entro il 16/09/2020** ovvero in **4 rate mensili** di pari importo a partire da quella stessa data. Per tali atti e quelli definibili mediante acquiescenza (articolo 15, Dlgs 218/1997), i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 09/03/2020 ed il 31/05/2020, è prorogato al 16/09/2020 anche il termine per notificare il **ricorso** introduttivo in commissione tributaria.

Stessa proroga e medesime modalità e tempistica di versamento pure per le **somme rateali**, scadenti tra il **09/03/2020** ed il **31/05/2020**, dovute in relazione agli atti su indicati e a seguito dell'adesione agli **istituti definitivi** previsti dal Dl 119/2018 (articoli 1, 2, 6 e 7), ossia:

- definizione agevolata dei PVC;
- definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (avvisi di accertamento, rettifica, liquidazione, atti di recupero, inviti al contraddittorio, accertamenti con adesione);
- definizione agevolata delle controversie tributarie;
- regolarizzazione per le società ed associazioni sportive dilettantistiche.

#### **Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 154 DL 34)**

Sono sospesi i termini di versamento in scadenza nel periodo compreso tra l'**08/03/2020** ed il **31/08/2020** derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dall'Agente della Riscossione;
- avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi;
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane;
- atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali;
- atti esecutivi emessi dagli Enti locali.

I versamenti sospesi devono essere effettuati in **unica soluzione** entro il mese successivo al termine del periodo della sospensione, ossia **entro il 30/09/2020**.

Inoltre è previsto che:

- per i **piani di dilazione** in essere all'**08/03/2020** e i provvedimenti di accoglimento emessi per le richieste presentate fino al **31/08/2020**, si decade dalla rateazione in caso di **mancato pagamento di 10 rate**, anche non consecutive (anziché 5 rate);
- il versamento di tutte le rate della **“rottamazione-ter”**, del **“saldo e stralcio”** nonché della definizione prevista a favore di persone fisiche in grave e comprovata situazione di **difficoltà economica** (art. 1, commi 190 e 193, L. 145/2018) in scadenza nel 2020 potrà essere effettuato **entro il 10/12/2020**, senza applicazione, però, della “tolleranza” di 5 giorni (articolo 3, comma 14-bis, Dl 119/2018)
- relativamente agli stessi istituti, è possibile ottenere una **nuova dilazione del pagamento** anche se, al 31/12/2019, la definizione è divenuta inefficace per mancato, insufficiente o tardivo versamento di quanto dovuto.